

STUDIO LEGALE
Avv. Filomena Carla Ciccarelli
Via De Robertis n.68 - 76125 TRANI (BT)

TRIBUNALE DI TRANI

Deposito del piano di ristrutturazione debiti ex art. 67 DL 14/2019 con

- 1) richiesta di omologa del piano e
- 2) sospensione ex art. 70 c. 4 della proc. Es. imm. Trib. Trani RGE

193/2018 vendita già fissata il 28/09/2022

Il sottoscritto **CAPASSO GIUSEPPE** nato a Barletta l' 11.09.1964 (c.f. CPSGPP64P11A669R), residente in Trani al C.so Don Luigi Sturzo n. 50, con l'Avv. Filomena Carla Ciccarelli (CCCFMN84B69L328H) pec. filomenacarla.ciccarelli@pec.ordineavvocatitrani.it, in virtù di mandato che si deposita unitamente al presente atto, elettivamente domiciliato in Trani presso il Suo studio alla via De Robertis n. 68 tel e fax 0883.501080,

premesse

- Che l'istante, in relazioni alle obbligazioni assunte versa in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c) ex D.L. 14/2019 e tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che al fine di risolvere tale situazione di sovraindebitamento intende depositare un piano di ristrutturazione dei debiti avendone diritto e requisiti, avvalendosi di una delle procedure di composizione della crisi di cui al menzionato D.L. 14/2019;
- che l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al D.L. 14/2019, è infatti un consumatore;
- che veniva nominato in veste di professionista facente funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi, il dott. Paparella;
- che l'istante ha collaborato fornendo la documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
- che il gestore nominato, reperite le informazioni doverose, ha consegnato la sua relazione particolareggiata sulla attendibilità e

veridicità delle informazioni fornite ed ha attestato la sostenibilità e fattibilità del piano proposto.

Cio premesso, l'istante come in atti rappresentato e difeso, con l'Avv. Filomena Carla Ciccarelli

PRESENTA

all'Ill.mo Presidente, richiesta di:

1.omologa del piano del consumatore ex art. 70 c. 7 D.L. 14/2019;

2.sospensione della procedura esecutiva in corso sulla prima casa ex art. 70 c.4 D.L.14/2019

1.Tribunale di competenza.

Il sig. Capasso risiede attualmente a Trani in C.so don Luigi Sturzo n. 5, come si dimostra con certificato di residenza in atti rilasciato dal Comune di Trani, pertanto la competenza territoriale per l'omologa del piano in proposta è del Tribunale di Trani.

2. Storia dell'indebitamento.

Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento dell'istante, e la corresponsabilità degli Istituti di credito nel determinare il sovra indebitamento

Il tenore di vita della famiglia Capasso-Piscicelli formatasi nel 1986 è stato sempre assolutamente decoroso e senza eccessi per circa 20 anni. Nel 2006 il sig. Capasso sottoscriveva un contratto di mutuo con la Banca Monte Paschi di Siena, mutuo che oggi, purtroppo in sofferenza, sta compromettendo la proprietà del suo unico bene immobile, nella procedura che, con questa istanza, si intende bloccare (R.G. E. 193/2018 Tribunale di Trani).

E' bene precisare sin da subito che il capitale effettivamente erogato dalla Banca, è stato rimborsato dal sig. Capasso con notevoli sacrifici, sacrifici imposti dalla banca stessa e ne spiegheremo di seguito le motivazioni.

La banca ha erogato € 215.000,00 su di una stima di immobile con valore commerciale dichiarato/stimato di 270.000,00, valore palesemente insufficiente dell'immobile per concedere una garanzia ipotecaria di 430.000,00 euro.

Sin da subito, il sig. Capasso ha riscontrato l'insostenibilità della rata di mutuo che gravava sulla famiglia, nonostante ciò, con notevoli sacrifici è riuscito ad onorare il suo debito per circa 10 anni, finchè nel 2015, il suo

reddito familiare ha subito una brusca riduzione. Oggi alla banca, a totale copertura del capitale erogato, residuano ancora € 177.816,97.

Devo tuttavia precisare sin da subito, e questo aspetto meglio verrà approfondito nel perseguo del ricorso, che la banca ha una rilevante responsabilità nel sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c.2 D.L. 14/2019. Di talchè, nel caso di specie, dovrà trovare applicazione quanto il CCI prevede: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Nel 2006 quindi il Capasso sottoscriveva un contratto di mutuo che però, tuttavia è bene precisare, appare illegittimo per sua stessa natura.

Il contratto di mutuo infatti ha un tasso legato all' EURIBOR, un mutuo con un tasso di interesse indeterminato ed indeterminabile che, come tristemente noto a tutti i cultori del diritto bancario, per consolidata giurisprudenza, sono mutui illegittimi perché, in quegli anni in particolare, tra il 2004 ed il 2009, la determinazione del sotteso tasso di interessi, applicato al contratto, ha subito una forte influenza da accordi interbancari, che hanno fatto slittare il tasso alle stelle, penalizzando fortemente le parti deboli del contratto di mutuo.

I mutui sottoscritti in quegli anni, hanno creato notevoli disagi alle parti deboli del contratto, che si sono viste, nel giro di pochissimi anni, impennare la rata a dei livelli così alti che di fatto sono diventati insostenibili per la maggior parte dei mutuatari.

I riflessi economici negativi di quei contratti di mutuo si vedono ancora oggi presso i diversi Tribunali d'Italia, sezione fallimentare, ove assistiamo a numerose famiglie che vengono private delle proprie abitazioni proprio perché, negli anni, non sono più riuscite a sopportare economicamente la rata di rientro del mutuo casa che, medio tempore, era aumentata a dismisura.

Sul punto è persino intervenuta la Commissione Europea, di cui nel proseguito parleremo in maniera più approfondita.

Il sig. Capasso ad oggi è debitore nei confronti della banca di euro 177.816,97, comprensivo di interessi maturati, dopo diverse proposte transattive effettuate sin dalla impossibilità di pagare le rate, non ultima quella a firma dell'avv. Scaringella datata 19.04.2018, la banca ha intrapreso azione escutiva senza colpo ferire. I diversi tentativi di sospendere la procedura e transigere la posizione non ha avuto i frutti sperati ed il sig. Capasso si trova oggi con la

casa all'asta, **asta già fissata per il 26 settembre c.a. e di cui si chiede la sospensione.**

Torniamo ora a narrare i fatti che hanno portato l'odierno istante allo stato di sovra indebitamento in cui oggi si trova.

Il Capasso sottoscriveva nel 2006 un mutuo di € 215.000,00 con la Banca MPS su di un valore immobiliare commerciale dichiarato di € 270.000,00; la rata del mutuo i primi anni era pari ad euro 1300/1400.

Una rata non sostenibile già alla data della sottoscrizione del contratto di mutuo!

Il piano di ammortamento non è mai stato determinabile a priori, questa tipologia di mutuo è stato oggetto di critiche anche da parte della Commissione Europea, nota a tutti la sentenza del 2013 (caso n. AT39914) che riconosce il diritto al risarcimento agli utenti truffati nei contratti di mutuo, prestiti e derivati, che in quegli anni, avevano nel contratto, un tasso variabile legato all'euribor.

Le difficoltà economiche nell'affrontare la rata non tardano ad arrivare.

Al sig. Capasso ed alla sua famiglia, non rimaneva alcunché per sopravvivere, motivo per il quale, ha richiesto ed ottenuto un ulteriore prestito di 10.000 euro alla MPS, (BANCA IFIS COME DA CR BANCA ITALIA) per far fronte alle necessità familiari. Ulteriore debito che anziché sollevare la famiglia, ha contribuito allo stato di sovra indebitamento, così il sig. Capasso in data 11/03/2015 ha chiesto ed ottenuto dalla MPS, la sospensione del pagamento di n. 12 rate mensili con scadenze dal 31/12/2014 al 30/11/2015, dal quale si evince la capacità reddituale della famiglia: lui disoccupato e la moglie con reddito mensile di circa 1.192,00 euro.

È dunque chiaro che sin dall'inizio il Capasso non era in grado di mettere da parte alcun risparmio, anzi andava in affanno per ogni rata pagata. Non potrà certo dire, l'Istituto di credito, che non era nota l'insostenibilità della rata sin da subito.

La banca ha chiaramente omesso di valutare il merito creditizio del sig. Capasso prima di concedergli il mutuo, come previsto dall'art. 124 bis T.U.B.

Al sig. Capasso ed alla sua famiglia, non rimaneva alcunché per sopravvivere, motivo per il quale ha richiesto ed ottenuto ad ottobre 2012 un ulteriore prestito di 10.000 euro alla MPS, per far fronte alle necessità familiari ma che ad oggi contribuisce al sovra indebitamento.

In quegli anni il sig. Capasso ha ricevuto aiuto dai suoi figli, cosa assai demotivante per un uomo che tuttalpiù dovrebbe aiutare i figli!

Art. 69 c.2 D.L. 14/2019 CCI: *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

Ed inoltre, art. 80, c.3, CCI:” *Il creditore che, anche dissenziente, ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

Art 69, c.3 CCI: “ *L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tl fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.12.2013n. 159”.*

Entrambi gli articoli sopra citati, nel caso di specie, trovano applicazione.

Il reddito familiare nel 2015 era pari ad euro 1.192,00 , il sig. Capasso non riusciva ad onerare i suoi debiti, considerato che l’unica che lavorava in famiglia era la moglie, proprietaria di una macelleria, ed il sostentamento minimo familiare lui non riusciva a garantirlo.Motivo per il quale ha iniziato a non pagare più.

Ogni mese si accumulavano pendenze via via più numerose come si vedrà in seguito. Non avevano soldi per sopravvivere motivo questo che spinge il sig. Capasso a chiedere integrazione di finanziamento sempre presso MPS (quei 10.000,00 di cui sopra) , anche questi non doveva essere concesso, poiché il Capasso non aveva reddito!!!!

Chiara è la situazione in cui si trova il Capasso, in stato di sovra indebitamento ex D.L. 14/2019. Gli istituti eroganti mutuo e prestito (sempre MPS) avrebbero dovuto valutare il merito creditizio e valutare se il reddito residuo, al netto della rata, assicurasse al Capasso e alla moglie un tenore di vita dignitoso (violazione dell’art. 69 c.3 CCI e dell’art. 124 bis del T.U.B.).

Il sig. Capasso negli anni ha più volte tentato di contattare la banca MPS, nel tentativo di rinegoziare il mutuo, ma riveva solo diniego ed intanto il mutuo andava in sofferenza, la moglie dello stesso, la sig.ra Piscicelli, è andata

persnalmente a Bari in sede MPS tentando un contatto con i responsabili della prativa, ormai in sofferenza, ma le sono state chiuse tutte le porte!

3. Valutazione della responsabilità degli istituti di credito.

Dunque gli istituti di Credito eroganti hanno violato l'art. 124 bis del T.U.B. per omessa valutazione del merito creditizio, ed in conformità al nuovo disposto della legge 3/2012, ed in particolare all'art. 69 c. 2 D.L. 14/2019 ad essi dovrebbe essere preclusa ogni possibilità di presentare opposizione e/o reclamo in caso di auspicata omologa del piano del consumatore .

Art 69, c.3 CCI: *“ l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.12.2013n. 159”*.

Ed ancora art. 69 co. 2 D.L. 14/2019: *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Entrambe le norme trovano spazio e applicazione nel caso di specie. Se l'istante non dovesse trovare soluzione a questo problema non avrà più strade percorribili se non chiedere aiuto agli usurai, che è quanto la legge antisuicidio vorrebbe evitare e contestare. Peggio suicidarsi come troppe notizie di cronaca confermano.

Oggi il sig. Capasso si rivolge a codeso istituto nel tentativo di risolvere ogni situazione di sovra indebitamento.

Come già questo Tribunale ha sostenuto, la finalità della legge sul sovra indebitamento e certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con equilibrato sacrificio dei creditori (non certamente senza alcun sacrificio per esse), veicolandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali quali la casa di abitazione (confronta Trib. Verona 20.07.2016), come è appunto il caso che ci occupa.

4.Valutazione della proposta e attivo disponibile.

Il Sig. Capasso è proprietario dell'autovettura tipo Multipla tg. DB884AW, che la moglie utilizza per gli spostamenti di famiglia.

È altresì proprietario di una vespa tg. BW33524, che è disposto ad offrire alla procedura al fine di liquidare i creditori.

Il nucleo familiare è composto dai due coniugi, come da stato di famiglia che si allega.

L'unica fonte di reddito familiare è costituita dall'attività di macelleria della sig.ra Piscicelli Giuseppa, si allegano dichiarazioni dei redditi.

La signora Piscicelli essendo l'unica fonte di reddito familiare non riesce a far fronte a tutta la debitoria contratta dal sig. Capasso. Nello specifico, svolge attività di macellaia e si dedica alla cura del sig. Capasso che se fino a poco tempo fa aiutava e coadiuvava, per quel che riusciva, l'attività di famiglia, nell'ultimo periodo essendo affetto da diverse patologie che non gli consentono di stare molto tempo in posizione eretta, è costretto a non poter più aiutare la moglie.

Orunque, dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici interpellati, è emerso quanto di seguito:

- **Agenzia della Riscossione** con estratto di ruolo del 17.05.2022 ha comunicato che a carico del Sig. Capasso Giuseppe risultano pendenze complessivamente pari a euro **3.564,02** (da decurtare euro 641,85 per taxa tari già inclusa nella debitoria del Comune di Trani).
- **Comune di Trani** è creditore per la complessiva somma **2.416,56** per mancato pagamento Tari 2016-2018-2019- 2020-2021.
- **Condominio Portici** è creditore della somma di euro **1.924,39** per oneri condominiali non pagati. Il Condominio è intervenuto nella procedura Es. immobiliare a carico del sig. Capasso.

A questi si aggiungono coloro i quali che costituiscono la massa debitoria più consistente:

1. **Banca MPS**, è creditrice della complessiva somma di euro **177.816,97**;
2. **Banca Ifis**, creditrice della somma di euro **11.197,00** per prestito finanziamento acceso per soddisfare le esigenze economiche del proprio nucleo familiare.

La debitoria complessiva ammonta ad €. **196.277,09**.

Elenco analitico dei debiti e modalità di estinzione degli stessi

| Elenco dei Creditori del sig. Capasso Giuseppe | | |
|--|--|----------------------------|
| A | Creditori privilegiati | importo del debito |
| | | |
| | | credito complessivo |
| | 1 MPS per garanzia ipotecaria su un immobile abitazione dell'istante. | € 177.817 |
| | 2 Agenzia Entrate-Riscossione | € 2.365 |
| totale creditori privilegiati | | € 180.182 |
| B | Creditori in chirografo | |
| | 3 Agenzia Entrate-Riscossione | € 1.202 |
| | 4 IFIS prestito | € 11.197 |
| | 5 Comune di Trani | € 2.417 |
| | 6 Condominio Portici | € 1.924 |
| | totale creditori in chirografo | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 196.922 |

L'istante, con il piano di ristrutturazione de debito, intende mantenere la proprietà della propria casa di abitazione, mettendo a disposizione dei creditori, l'importo complessivo di €. 77.000,00 da versarsi in un arco temporale di n° 154 mensilità, pari a dodici anni e dieci mesi.

In particolare i dati complessivi del piano di ristrutturazione del debito sono riepilogati nel seguente prospetto dove da un lato sono espote le risorse finanziarie che l'istante intende mettere a disposizione e dall'altro lato come le risorse dell'attivo saranno attribuite ai creditori, senza alcuna suddivisione in classi e con la falcidia del creditore ipotecario MPS e dei creditori chirografari.

| PIANO DEL CONSUMATORE del sig. Capasso Giuseppe | | | |
|--|------------------|---|------------------|
| risorse finanziarie messe a disposizione | | assegnate ai creditori | |
| Risorse derivanti dalla vendita dell'attivo immobiliare (terza asta con riduzione 50%) | 0,00 | in prededuzione | 5.503,30 |
| | 0,00 | advisor-consulente | 2.080,00 |
| | 0,00 | OCC ODCEC Trani | 3.423,30 |
| Risorse derivante da una quota della retribuzione | 0,00 | spese procedure esecutive e vendita | 0,00 |
| Polizze assicurative | 0,00 | Privilegiati ipotecari e generali | 68.898,62 |
| Finanza esterna | 77.000,00 | Banca Monte Paschi di Siena | 68.000,00 |
| | | Agenzia entrate-roscozione | 898,62 |
| | | chirografi | 2.598,08 |
| | | Banca Monte Paschi di Siena per mutuo degradato | 2.228,60 |
| | | Agenzia entrate-roscozione degradato | 29,75 |
| | | Agenzia entrate-roscozione | 24,40 |
| | | IFIS prestito | 227,23 |
| | | Comune di Trani | 49,04 |
| | | Condominio Portici | 39,05 |
| TOTALE ATTIVO | 77.000,00 | TOTALE PASSIVO | 77.000,00 |

Le risorse finanziarie di € 77.000,00 saranno ottenute:

Dalla finanza esterna derivante da terzi sovventori per un importo di € 77.000,00. La finanza esterna sarà messa a disposizione dei creditori solo nel caso in cui il piano di ristrutturazione sia omologato dal Giudice Delegato.

Tale sovvenzione verrà effettuata:

- dalla Sig.ra Piscicelli Giuseppa, moglie dell'istante, per € 46.200,00, per 154 rate mensili di € 300, di cui si allega l'impegno formale;
- dalla Sig.ra Capasso Antonella, figlia dell'istante, e del Sig. Sanyang Sarjo, genero dell'istante, per complessivi € 30.800,00, per 154 rate mensili di € 200, di cui si allega l'impegno formale;

Le risorse complessive di € 77.000,00, così ottenute, saranno utilizzate:

- a) Per il pagamento integrale(100%) dei creditori in prededuzione per un importo complessivo € 5.503,30;
- b) Per il pagamento parziale e falcidiato del creditore speciale privilegiato ipotecario Monte dei Paschi di Siena per € 68.000,00, pari alle risorse ottenibili, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione e vendita all'asta dell'immobile dopo due tentativi. La differenza rispetto al debito indicato di € 177.816,97 è declassata a chirografario per un importo di € 109.916,97.

- c) Per il pagamento parziale e falcidiato del creditore privilegiato Agenzia Entrate-Riscossione per €. 898,62, la differenza rispetto al debito indicato di €. 2.364,78 è declassata a chirografario per un importo di €. 1.466,16;
- d) Pagamento parziale dei creditori chirografari, compreso MPS e Agenzia Entrate-Riscossione degradati: €. 2.598,08, pari al 2,03% del debito.

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ha una durata complessiva di dodici anni e dieci mesi partendo dalla data di omologazione.

Nel primo anno dalla data di omologazione:

saranno acquisite risorse finanziarie complessive €. 6.000,00 derivanti

- a) dall'intervento dei terzi sovventori nella misura di €. 6.000,00;

tali risorse saranno destinate:

- b) al pagamento integrale dei creditori in prededuzione per €. 5.503,30;
- c) al pagamento del Monte dei Paschi di Siena per €. 490,22;
- d) al pagamento dell'Agenzia Entrate-Riscossione per €. 6,48

Dal secondo anno in poi dalla data di omologazione, le risorse finanziarie derivanti dall'intervento dei terzi sovventori pari a €. 6.000,00 annui, saranno tutte destinate ai creditori Monte dei Paschi di Siena e Agenzia Entrate-Riscossione fino alla rata n. 149 e poi ai creditori chirografari.

Il piano sarà articolato come indicato nel seguente prospetto annuo dove sono riportati, in modo comparativo, anno per anno, le risorse finanziarie disponibili e la loro fonte e l'utilizzo delle stesse a favore dei creditori

| BUDGET FINANZIARIO annuale del Piano di ristrutturazione dei debiti del sig. Capasso | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|------------------|
| mensilità | Risorse finanziarie | | utilizzo delle risorse finanziarie | | | | |
| | finanza esterna dei sig.ri Piscicelli-Capasso Antonella | | utilizzo per pagamenti dei creditori in pre-deduzione | utilizzo per pagamento del creditore ipotecario | utilizzo per pagamento del creditore privilegiato | utilizzo per pagamento creditori chirografari | totale |
| 1° anno > l'omologa | 6.000 | | 5.503,30 | 490,22 | 6,48 | - | 6.000,00 |
| 2° anno > l'omologa | 6.000 | | | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 3° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 4° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 5° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 6° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 7° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 8° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 9° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 10° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 11° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 12° anno > l'omologa | 6.000 | | - | 5.921,75 | 78,25 | - | 6.000,00 |
| 13° anno > l'omologa | 5.000 | | - | 2.370,53 | 31,39 | 2.598,08 | 5.000,00 |
| | 77.000 | | 5.503,30 | 68.000,00 | 898,62 | 2.598,08 | 77.000,00 |

Con il piano di ristrutturazione citato, oltre a quanto destinato ai creditori in prededuzione, l'istante mette a disposizione complessivamente €. 71.496,70, di cui €. 68.000,00 al creditore Monte dei Paschi di Siena, €. 898,62 all'Agenzia Entrate-Riscossione e €. 2.598,08 ai creditori chirografari.

Esistenza della convenienza COMPLESSIVA del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria

Relativamente alla convenienza complessiva del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria l'art. 70, co. 9 recita *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.”*.

L'art. 67, co. 4 del D.L. 14/2019 recita: *E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.*

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in

presenza di comprovati vantaggi per il creditore (**cf. Trib. Verona, 20-07-2016, cit.**).

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (**cf. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.**).

Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (**cf. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it**), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (**cf. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021 cit.**).

Si ritiene pertanto equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito e dei creditori chirografari, che ragionevolmente dall'alternativa liquidatoria non potrebbero ricavare un vantaggio superiore, dato il prevalente credito ipotecario e quanto dedotto circa il ragionevole prezzo di realizzo del detto immobile) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (**cf. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit.**).

La procedura di liquidazione del patrimonio comporta ulteriori spese della procedura del D.L. 14/2019 essendo necessaria:

- 1- la nomina di un liquidatore da parte del Tribunale
- 2- l'esperimento di più tentativi di vendita all'asta – almeno due deserte – dell'immobile di proprietà, tenendo anche conto che in questo caso l'immobile principale è l'unica casa di abitazione dell'istante.

Tuttavia, dovendo simulare un'asta, al fine di fornire chiare indicazioni sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al primo tentativo di asta bisogna considerare i seguenti probabili ricavi:

- € 129.800,00 come prezzo base;
- € 97.350,00 come offerta minima.

Ricordo che la quota capitale residua, come da piano di ammortamento allegato, è pari ad € 177.816,97.

Secondo tentativo di asta:

- € 97.350,00 prezzo base;
- € 73.012,50 offerta minima.

In ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito.

Nel caso specifico l'immobile ipotecato è stato stimato €. 129.800,00, aggiudicabile dopo due tentativi al 50% del valore pari a €. 73.012,50, dal quale vanno detratte le spese della liquidazione stimate in €. 6.500,00 e quindi con una risorsa da assegnare ai creditori privilegiati di €. 66.512,50.

Nel piano di ristrutturazione dei debiti la banca percepirebbe **un totale di € 70.228,60**, di cui € 68.000,00 in qualità di creditore privilegiato ipotecario e € 2.228,60 in qualità di creditore chirografario.

L'importo di € 70.228,60 è quindi un importo maggiore di quanto otterrebbe dalla liquidazione.

Pertanto si evince una convenienza complessiva del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria:

- con **il piano di ristrutturazione dei debiti** l'istante mette a disposizione dei creditori (escludendo i creditori in prededuzione) l'importo complessivo di **€ 71.496,70**

- di cui €. 68.000,00 a disposizione del creditore privilegiato ipotecario
- di cui €. 898,62 all'Agenzia Entrate-Riscossione;
- ed €. 2.598,08 a disposizione dei creditori chirografari

- con la **liquidazione del patrimonio** l'istante mette a disposizione dei creditori (escludendo i creditori in prededuzione) l'importo complessivo di **€ 61.010,00**, di cui **€ 60.209,00** al creditore ipotecario privilegiato.

Si riporta la tabella sintetica dell'ipotesi di liquidazione del patrimonio:

| IPOTESI LIQUIDATORIA del patrimonio del sig. Capasso Giuseppe | | | |
|---|---------------|---|-----------------|
| ATTIVO (al netto delle spese) | | PASSIVO - creditori | |
| Risorse derivanti dalla vendita dell'attivo immobiliare (asta con riduzione 25%+25%) | 73.013 | in prededuzione | € 12.003 |
| immobile quota prop 100% | 73.013 | advisor-consulente | € 2.080 |
| | | OCC ODCEC Trani | € 3.423 |
| Risorse derivanti dalla vendita dell'attivo mobiliare | - | spese procedure esecutive e liquidatore | € 6.500 |
| Risorse derivante da una quota della retribuzione | - | Privilegiati | € 61.010 |
| Risorse da polizza assicurativa | | Banca Monte Paschi di Siena | € 60.209 |
| Finanza esterna | - | Agenzia entrate-riscossione | € 801 |
| | | | € 0 |
| | | chirografi | € 0 |
| | | Agenzia entrate-riscossione | € 0 |
| | | IFIS prestito | € 0 |
| | | Comune di Trani | € 0 |
| | | Condominio Portici | € 0 |
| | | | € 0 |
| | | | € 0 |
| TOTALE ATTIVO | 73.013 | TOTALE PASSIVO | € 73.013 |

Qualora dovessero pervenire possibili contestazioni dei creditori bancari professionali, si sottolinea nuovamente, quanto già esplicitato in precedenza, circa la scorretta condotta degli stessi e la relativa mancata valutazione del merito creditizio del debitore.

L'istante ha provveduto a produrre:

1. La dichiarazione dei redditi della moglie;
2. Lo stato occupazionale personale;
3. Il certificato del medico che dichiara l'impossibilità ad assumere posizione eretta, data la patologia cronica, dunque non abilità al lavoro manuale;

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata, nonché di quella ulteriore acquisita, è possibile evidenziare che:

- il Sig. Capasso è coniugato con la Sig.ra Piscicelli Giuseppa che ha un reddito annuo di circa 23.000 euro;
- la figlia Antonella Capasso con il marito sig. Sanyang Sarjo, si impegnano a versare per aiutare il padre, la somma di 200,00 euro mensili essendo gli stessi nella condizione economica per poterlo fare, in quanto i coniugi lavorano entrambi e sono entrambi stipendiati.
- i coniugi mettono a disposizione della procedura la vespa, preservandosi l'auto al fine di ottemperare agli spostamenti famigliari.
- Scomputando il sostenimento per nucleo familiare la sig.ra Piscicelli potrebbe versare la somma mensile di euro 300,00.

- La somma complessiva da impegnare per far fronte al ripristino del debito è pari a 500,00 euro mensili.

L'istante, con l'aiuto dei suoi familiari, che per lui si impegnano, intende pagare a tutti i creditori una quota pari al 60% del debito che è nettamente di più di quanto l'istituto di credito potrebbe recuperare con la vendita dell'immobile (dando per scontato che si venda al primo incanto) e comunque nettamente superiore ad una eventuale cessione del credito deteriorato (i crediti deteriorati come quelli che ci occupano, vengono svenduti al massimo al 3,60%). In ogni caso si evidenzia che in una alternativa liquidatoria i creditori, seppur muniti di privilegio, come lo Stato e per esso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione subirebbero comunque una degradazione per incapacienza, considerando che dalla procedura esecutiva verrebbero soddisfatti solo i crediti muniti di privilegio ipotecario, ma solo in parte, dovendosi saldare, prima del credito ipotecari, tutti i compensi dei professionisti interpellati per la procedura, quindi il gestore e l'avvocato, ed inoltre il liquidatore nell'ipotesi in cui si chiedesse la conversione della procedura, ipotesi che non si prende in considerazione oggi.

Nell'ipotesi in cui il sig. Capasso perdesse la sua abitazione, potrebbe tranquillamente accedere alla procedura dell'incapiente, di talchè nessun creditore prenderebbe alcuna percentuale, se non venisse soddisfatto dal piano di riparto d'una non auspicata procedura di liquidazione.

Si ritiene dunque dimostrato che per in capacità, tutti i crediti, seppur muniti di privilegio, in una alternativa liquidatoria verrebbero degradati per assoluta incapacienza e non prenderebbero alcunché dovendo avviare, in conseguenza, la procedura dell'incapiente.

Tutto quanto sopra esposto, narrato ed evidenziato, il sig. Capasso Giuseppe con l'Avv Filomena Carla Ciccarelli

CHIEDE

a questo Onorevole Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.L. 14/2019:

- 1) Di voler fissare udienza per l'omologa del piano di ristrutturazione del debito, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto;
- 2) Voler sospendere la procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Trani GE Caradonna RG 198/2018 ex art. 54 D.Lgs. n° 83/2022;
- 3) Dichiarare non opponibile l'auspicato decreto di omologa del piano di tutti i creditori, che hanno colposamente determinato il sovra indebitamento dell'istante ex art. 69 c. 2 ex D.L. 14/2019;

- 4) Obbligare i creditori al deposito di tutti i titoli legittimanti la partecipazione in codesta procedura in caso di decise contestazioni, quindi dei contratti di cessione ;
- 5) Stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- 6) Di poter disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- 7) Infine, sin da ora Voglia l'On. Tribunale adito, stante la linearità e la legittimità del Piano proposto, in sede dell'udienza a fissarsi, procedere all'omologa dello stesso, con ogni conseguenza di legge.

Si allegano :

- relazione particolareggiata del professionista incaricato con relativa documentazione numerata come nella sua relazione;
- documenti di identità istante e assuntori;
- comunicazione del 2018° firma dell'avv. Scaringella.

Trani, data deposito

Avv. Filomena Carla Ciccarelli



TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile
Area commerciale

Proc. n. 2-1/2022

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile;

letta la istanza del 12.9.2022 di omologa del piano di ristrutturazione del debito ex D.L. 14/2019 formulata da Capasso Giuseppe nato a barletta l'11.9.1964, volta ad ottenere la fissazione della udienza del piano del consumatore proposto, previa sospensione, ex art. 70 co. 4, del procedimento di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani, recante il n. 193/2018 RGES;

letta la allegata relazione del OCC, professionista nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 15, co.9, della legge n.3/2012, contenente anche il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto;

considerato: che, ai sensi dell'art. 70 co. 4, della legge n 14/2019 "il giudice, su istanza del debitore, può *disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano* "

che l'OCC ha attestato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al piano;

che è allegata relazione dell'OCC contenente presupposti di cui alle lett. a – d dell'art. 68 del D.lvo 14/2019 e in particolare relazione inerente la valutazione del merito creditizio;

che il piano prevede la messa a disposizione dei creditori della somma complessiva di € 77.000,00 compreso il compenso per il gestore e le spese di procedura per tutta la durata del piano (12 anni e 10 mesi per un totale di 155 rate);

ritenuto, prima facie (e salvo il giudizio sulla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, nonché la questione della competenza territoriale), che appare opportuno in questa fase sospendere la procedura esecutiva in corso stante il fatto che la vendita dell'unico immobile di proprietà della ricorrente comprometterebbe senz'altro la fattibilità del piano, che non può essere valutato (e deliberato) con decreto inaudita altera parte;

ritenuto pertanto di disporre la sospensione della vendita nonché di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

P.Q.M.

Letto l'art. 70 del D.lvo 14/2019;

1. Fissa, ai fini della omologa con sentenza, dinanzi a sé (presso l'Ufficio Fallimentare), l'udienza del 12.1.2023 ore 11.45, per la comparizione dei proponenti, del professionista nominato e dei creditori;

2. dispone che il professionista nominato comunichi copia della proposta e del presente decreto, almeno trenta giorni prima di tale udienza (mediante PEC o raccomandata A/R), a tutti i creditori;

3. dispone che il professionista nominato ove non l'abbia già fatto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, con la ricostruzione della posizione fiscale della proponente e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

4. sospende la procedura esecutiva immobiliare 198/2018 RGES formulata dall'istante;

5. dispone la pubblicazione sul sito web del tribunale della proposta e del piano a cura dell'OCC e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

6. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli istanti e al professionista nominato
Trani, 25.9.2022

**Il Giudice designato
dott. Gaetano Labianca**